

Sorveglianza speciale nei confronti di soggetto detenuto: nuove indicazioni dalla giurisprudenza in punto di attualità della pericolosità, di Francesco Mazzacuva

penalecontemporaneo.it, 27 settembre 2018

Trib. Napoli, Sez. misure di prevenzione, ord. 17 aprile 2018

1. L'ordinanza in commento si iscrive in una recente tendenza della giurisprudenza a dare una più **rigorosa interpretazione ed applicazione dei presupposti delle misure di prevenzione**, dettata anche dalle sollecitazioni provenienti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Se da un lato tale tendenza si è manifestata in una maggiore tipizzazione, almeno nella dimensione "vivente" del diritto, degli "elementi di fatto" che dovrebbero fondare il giudizio di appartenenza del preposto ad una delle categorie di soggetti "genericamente pericolosi" attualmente individuate dall'art. 1 del d. lgs. n. 159/2011 (c.d. "codice antimafia")^[1] – ossia il profilo su cui maggiormente si è soffermata la Corte europea dei diritti dell'uomo nella nota sentenza *De Tommaso contro Italia* –, la decisione in commento considera invece l'ulteriore requisito applicativo rappresentato dalla **pericolosità per la sicurezza pubblica del preposto** e, in particolare, dalla sua necessaria *attualità*.

In particolare, il Tribunale di Napoli ritorna in maniera innovativa sulla questione dell'**applicabilità della sorveglianza speciale rispetto a soggetto nei confronti del quale sia in corso di esecuzione una pena detentiva di lunga durata**. Se, infatti, la giurisprudenza si è mostrata nel tempo piuttosto consolidata nel dare una risposta affermativa a tale quesito, la pronuncia in commento prende spunto dalle recenti evoluzioni della disciplina delle misure di prevenzione per giungere alla conclusione opposta proprio in ragione dell'esigenza di accertare l'*attualità* della pericolosità del prevenuto.

2. L'ordinanza trae origine dalla richiesta di applicazione della sorveglianza speciale nei confronti di soggetto indiziato di appartenere ad associazione mafiosa e detenuto in esecuzione di diverse condanne con scadenza pena indicata nel 2 febbraio 2012. Affrontando la questione, il Tribunale di Napoli ricostruisce anzitutto i termini del contrasto giurisprudenziale che aveva portato all'intervento delle **Sezioni Unite con la sentenza Tumminelli** (Cass., Sez. Un., Sentenza n. 6 del 25/03/1993 Cc., dep. 14/07/1993, Rv. 194062).

In particolare, la compatibilità dell'applicazione della sorveglianza speciale con lo stato detentivo era stata esclusa da alcune pronunce in ragione della **condizione restrittiva del prevenuto** (tale da impedire comportamenti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica) e delle **potenzialità rieducative della pena detentiva**, concludendo che l'applicazione della misura di prevenzione in queste ipotesi avrebbe comportato una scissione della correlazione temporale tra valutazione della pericolosità ed applicazione effettiva della misura, con un'inopportuna anticipazione della prima. Secondo altro indirizzo, invece, la formulazione di un giudizio di pericolosità sarebbe stata ammissibile anche nei confronti di soggetti detenuti, **non potendosi peraltro formulare con certezza una prognosi favorevole in ordine all'esito del trattamento penitenziario** ed essendo comunque prevista, in tale eventualità, la **possibilità di revoca della misura** (allora prevista dall'art. 7 della legge n. 1423/1956).

A fronte di tale contrasto, ricorda il Tribunale di Napoli, le Sezioni Unite avevano privilegiato proprio quest'ultimo orientamento sulla base della **distinzione tra momento deliberativo e momento esecutivo**, circoscrivendo esclusivamente al secondo una reale incompatibilità tra

applicazione della misura di prevenzione personale e regime detentivo ed ammettendo nel primo la possibilità di formulare allo stato una prognosi di pericolosità – sempre rivalutabile – anche al fine di scongiurare una “soluzione di continuità” tra la liberazione del prevenuto e l’inizio dell’esecuzione della misura di prevenzione.

3. Ciò premesso, il Tribunale di Napoli osserva come sulla validità delle conclusioni raggiunte dalle Sezioni Unite non possa che incidere quanto affermato dalla **Corte costituzionale nella sentenza n. 291/2013**, in cui è stato dichiarato incostituzionale l’art. 12 comma 1 della legge n. 1423/1956 (e quindi l’omologo art. 15 del d.lgs. 159/2011, in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87) nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l’esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l’organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato nel momento dell’esecuzione della misura.

Tale soluzione, peraltro, è stata successivamente recepita dallo stesso legislatore con la riforma operata dalla legge n. 161/2017, in particolare mediante l’**introduzione dei commi 2-bis e 2-ter nell’art. 14 del codice antimafia** in base ai quali l’esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l’interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare ovvero a detenzione per espiazione di pena; in questo secondo caso, se lo stato di detenzione si è protratto per almeno due anni, dopo la cessazione del medesimo il tribunale verifica, anche d’ufficio, sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni nel corso della trattazione camerale, la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l’amministrazione penitenziaria e l’autorità di pubblica sicurezza, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria; all’esito della verifica, il tribunale ordina con decreto l’esecuzione della misura in caso di persistenza della pericolosità ovvero la revoca in caso di cessazione della stessa.

Orbene, ad avviso del Tribunale di Napoli, **tale evoluzione della disciplina finisce per incidere già sul giudizio di applicazione della misura di prevenzione personale**. Si osserva che, infatti, in caso di pena detentiva da scontare superiore a due anni, **la valutazione di pericolosità sociale risulterebbe inutilmente data («tamquam non esset»)** dovendo essere di fatto ripetuta successivamente alla scarcerazione, il che risulterebbe **contraddittorio con l’esigenza di accertare l’attualità della pericolosità del prevenuto**. Ancora, si sottolinea come in tale ipotesi oggi **si verificherebbe comunque quella soluzione di continuità** che le Sezioni Unite avevano indicato come eventualità da scongiurare, venendosi infatti in ogni caso a creare un intervallo temporale in cui la misura rimane sospesa in attesa della rivalutazione della pericolosità. Per tali ragioni, il Tribunale di Napoli **dichiara inammissibile la proposta di applicazione** della misura di prevenzione personale avanzata dal Pubblico Ministero, il quale peraltro nell’udienza camerale aveva concluso nello stesso senso richiamando la categoria processuale della mancanza di interesse ad agire.

* * *

4. Come osservato in premessa, la pronuncia in commento testimonia una rinnovata sensibilità della giurisprudenza rispetto alle esigenze di **puntuale accertamento dei presupposti delle misure di**

prevenzione, tra cui anche (o soprattutto) il requisito della pericolosità per la sicurezza pubblica, rispetto al quale si registrano approcci certamente più rigorosi rispetto ad un passato non tanto remoto in cui non era infrequente l'affermazione di vere e proprie presunzioni derivate dall'appartenenza del preposto ad una delle classi di destinatari[2]. Il pensiero corre, naturalmente, alla recente pronuncia delle Sezioni Unite in cui è stato chiarito che, anche con riguardo ai soggetti indiziati di appartenere ad un'associazione mafiosa, occorra comunque formulare un autonomo e specifico giudizio di attuale pericolosità per la sicurezza pubblica[3], conclusione in effetti obbligata nell'ambito di una disciplina la cui stessa legittimità costituzionale riposa, come noto, sulla qualificazione meramente preventiva delle misure applicate (per il momento "convalidata" anche dalla Corte europea).

E, in effetti, in relazione allo specifico tema in esame, nella già citata sentenza della Corte costituzionale n. 291/2013 veniva rilevata **un'irragionevole divergenza con la disciplina delle misure di sicurezza** (in cui è prevista una "doppia valutazione" della pericolosità in caso di condanna a pena detentiva che debba essere eseguita) proprio in ragione della forma di **presunzione relativa** che veniva a manifestarsi in tale ipotesi nel settore della prevenzione. In particolare, la Corte affermava che «non può nella specie parlarsi di una presunzione assoluta di persistenza della pericolosità, stante la facoltà, che l'indirizzo giurisprudenziale in questione riconosce alla persona cui la misura di prevenzione sia stata applicata, di contestare detta persistenza proponendo istanza di revoca della misura. Ma la possibilità in questione – che presuppone il trasferimento sull'interessato dell'onere di attivare un procedimento inteso a verificare, in negativo, l'attuale inesistenza della pericolosità, quale condizione per sfuggire al delineato "automatismo" – non vale ad evitare il denunciato *vulnus* dell'art. 3 Cost.».

L'incidenza delle conclusioni della Corte costituzionale già sul giudizio di applicazione della sorveglianza speciale, peraltro, è già stata rilevata nella giurisprudenza di merito, in cui si è sottolineato come la "combinazione" tra le indicazioni della Consulta e l'orientamento sposato dalle Sezioni Unite comporti di fatto una **uplicazione del giudizio di pericolosità contraria alle ragioni di economia processuale** (essendo la prima decisione *inutiliter data*) ed evidenziato alcune **carenze riguardanti il secondo momento valutativo** (soltanto in parte risolte dalla novella legislativa del 2017)[4]. Per altro verso, il collegamento tra le due valutazioni di pericolosità ha fatto riemergere nella giurisprudenza di legittimità il tema *della presunzione di pericolosità* nel giudizio da effettuarsi all'esito della scarcerazione del prevenuto, per quanto qualificata come *relativa*, ossia tale da non consentire automatismi e «destinata ad attenuarsi, facendo risorgere, quanto più gli elementi rivelatori siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio, la necessità di un'analitica motivazione sulla sua attualità, tenendo conto della situazione concreta e degli effetti del trattamento penitenziario patito»[5].

5. La decisione del Tribunale di Napoli pare quindi apprezzabile nella misura in cui, nel quadro normativo descritto, compie un **passo ulteriore nella direzione della valorizzazione del presupposto dell'attualità della pericolosità** nell'applicazione delle misure di prevenzione personali (mentre, come noto, per quelle patrimoniali si è assistito al contrario ad una progressiva recisione del legame con tale requisito).

L'argomento della distinzione tra momento deliberativo e momento esecutivo richiamato dalle Sezioni Unite nella sentenza *Tumminelli* (e poi anche in poche battute nella successiva sentenza Cass. pen., Sez. Un., sent. 25 ottobre 2007, dep. 6 marzo 2008, n. 10281, Gallo, CED 238658) per affermare l'assoluta compatibilità della sorveglianza speciale con la detenzione di lunga durata, in effetti, non pare superare l'obiezione secondo cui durante l'esecuzione della pena il preposto non

rappresenta alcun pericolo per la sicurezza pubblica. In altri termini, le Sezioni Unite sembrano suggerire che, in tale situazione, il giudice dovrebbe ragionare *come se* il preposto non fosse ristretto, ma evidentemente **tale ragionamento ipotetico finisce per stridere col requisito dell'attualità della pericolosità**, la cui sussistenza verrebbe in realtà giudicata "in anticipo" rispetto al momento della liberazione.

Certamente, per altro verso, si potrebbe obiettare che quanto attualmente disposto dai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 14 d.lgs. 159/2011 presuppone, anziché escludere, che la sorveglianza speciale possa essere disposta nei confronti di soggetto che deve scontare una pena detentiva per un periodo superiore a due anni e che, pertanto, tali disposizioni non possono essere validamente richiamate per affermare l'inapplicabilità della misura. Tuttavia, sulla base di un'**interpretazione sistematica** (e, volendo, costituzionalmente e "convenzionalmente" orientata) con le già menzionate norme che disciplinano i fondamentali presupposti applicativi delle misure di prevenzione personali, alla luce della primaria rilevanza che essi hanno nella determinazione della loro natura, tali disposizioni potrebbero essere più opportunamente inquadrare quali **norme di fatto transitorie**, ossia tali da prevedere un rimedio "postumo" rispetto alle ipotesi in cui la sorveglianza speciale sia già stata applicata, ma pur sempre volte a suggerirne l'inapplicabilità a seguito della loro introduzione nelle ipotesi ivi contemplate.

Infine, neanche sembra che il frequente **parallelismo con la disciplina delle misure di sicurezza** (il quale compare, come detto, anche nella sentenza della Corte costituzionale del 2013) possa essere richiamato validamente per ritenere ammissibile la descritta duplicazione di giudizi di pericolosità, poiché in tale ambito essa è in qualche modo fisiologicamente dovuta al fatto che la misura viene applicata dal giudice della cognizione, mentre i caratteri di **specialità ed autonomia del procedimento di prevenzione** certamente consentono, e anzi dovrebbero imporre, una sua "**attivazione**" **soltanto nel momento in cui esso si riveli necessario**, senza alcuna separazione (oggi effettivamente ingiustificata) tra momento deliberativo e momento esecutivo.

[1] Sulla giurisprudenza di legittimità più recente che tenta di allinearsi alla sentenza *De Tommaso* attraverso interpretazioni "tassativizzanti" dell'art. 1 del codice antimafia, tali da ricondurre gli "elementi di fatto" alle precedenti condotte delittuose, v. soprattutto V. Manes, [Dalla "fattispecie" al "precedente": appunti di "deontologia ermeneutica"](#), in questa Rivista, 17 gennaio 2018, p. 22; R. Magi, *Sul recupero di tassatività nelle misure di prevenzione personali. Tecniche sostenibili di accertamento della pericolosità*, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 501 s.; F. Basile, [Tassatività delle norme ricognitive della pericolosità nelle misure di prevenzione: Strasburgo chiama, Roma risponde](#), in questa Rivista, 20 luglio 2018. A commento di alcune pronunce di merito che si sono mosse nella medesima direzione, v. anche S. Finocchiaro, [Ancora in tema di ricadute della sentenza De Tommaso. Una pronuncia del tribunale di Monza su misure di prevenzione e fattispecie di pericolosità 'qualificata'](#), in questa Rivista, 5 febbraio 2018, e S. Recchione, [La pericolosità sociale esiste ed è concreta: la giurisprudenza di merito resiste alla crisi di legalità generata dalla sentenza "De Tommaso v. Italia" \(e confermata dalle sezioni unite "Paternò"\)](#), in questa Rivista, 16 ottobre 2017.

[2] Oltreché in diverse pronunce in tema di criminalità organizzata, tali da richiedere l'intervento delle Sezioni Unite su cui ora si tornerà, schemi argomentativi di stampo presuntivo sono filtrati talvolta nella giurisprudenza di legittimità anche in riferimento ai soggetti genericamente pericolosi (cfr. ad esempio i termini della sentenza (Cass. pen., sez. I, ud. 22 marzo 1996, dep. 24 aprile 1996,

n. 1921, Ranasinghe, CED 204628, in *Cass. pen.*, 1997, 538, con osservazioni critiche di Molinari, in cui si affermava che relativamente a «soggetti o “abituamente dediti a traffici delittuosi”, o viventi “abituamente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose”, ovvero ancora “dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza e la tranquillità pubblica”, il giudizio di pericolosità (...) risulta pressoché connaturato alla riscontrata sussistenza delle suindicate condizioni, essendo alquanto difficile immaginare che soggetti rispondenti alle descritte caratteristiche possano essere, al tempo stesso, non pericolosi per la sicurezza pubblica, latamente intesa»).

[3] Cfr. la recente pronuncia Cass. pen., Sez. Un., sent. 30 novembre 2017, dep. 4 gennaio 2018, n. 111, Gattuso, CED 271512, in questa *Rivista*, 15 gennaio 2018, con nota di A. Quattrocchi, [Lo statuto della pericolosità qualificata sotto la lente delle Sezioni Unite](#), in cui è stata affermato per l'appunto che anche nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali agli indiziati di “appartenere” ad una associazione di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della “attualità” della pericolosità del proposto. Nella stessa ottica di valorizzazione del presupposto della pericolosità sociale, peraltro, si può leggere altra recente pronuncia delle Sezioni Unite che, come al momento risulta da informazione provvisoria, al quesito «se il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sia configurabile nei confronti di un soggetto destinatario di una misura di sorveglianza speciale, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, anche in assenza di una rivalutazione dell'attualità e persistenza della pericolosità sociale del soggetto ad opera del giudice della prevenzione al momento della risottoposizione alla misura» ha risposto «il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 non sussiste in mancanza della rivalutazione dell'attualità e persistenza della pericolosità sociale del proposto» ([Cass. pen., Sez. Un., ud. 21 giugno 2018, Marillo \(informazione provvisoria\)](#), in questa *Rivista*, 25 giugno 2018).

[4] Cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ordinanza del 13 aprile 2016, in questa *Rivista*, 23 ottobre 2016, con nota di S. Risoli, [Applicabilità delle misure di prevenzione ai soggetti detenuti e condannati a pene "di lunga durata": un provvedimento del tribunale di Santa Maria Capua Vetere](#).

[5] Cfr. Cass. pen., sez. I, c.c. 24 gennaio 2017, dep. 26 aprile 2017, n. 19657, Palermo, CED 269947, in questa *Rivista*, 18 maggio 2017, con nota di S. Risoli, [La Suprema Corte sulla valutazione della perdurante pericolosità del proposto in tema di misure di prevenzione personali](#).



TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione

Il Tribunale di Napoli, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:

dott. Vincenzo Lomonte	Presidente
dott. Giovanni Vinciguerra	Giudice
dott. Alessandra Consiglio	Giudice relatore ed estensore

letta la proposta di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di cinque anni, depositata in data 14 giugno 2012 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Direzione Distrettuale Antimafia, ai sensi dell' art. 4 del Decreto legislativo 159 del 2011, nei confronti di:

(OMISSIS) attualmente detenuto;

raccolte all'udienza camerale del 17 aprile 2018 le conclusioni del Pubblico Ministero, dott. Francesco Raffaele, che ha chiesto che il Tribunale dichiarasse non luogo a provvedere per mancanza di interesse attuale alla decisione nonché quelle del difensore del proposto, che si è associato alla richiesta del P.M.;

sciogliendo la riserva formulata all'indicata udienza del 17 aprile 2018, all'esito della quale il Tribunale ha fissato, per il deposito della motivazione, il termine di 45 giorni, a decorrere da detta udienza, ai sensi dell'art. 7, comma 10 *septies*, del Decr. L.vo n. 159/2011,

O S S E R V A

1. L'organo proponente chiede l'applicazione della misura della sorveglianza speciale nei confronti del **(OMISSIS)** prospettandone la pericolosità qualificata ai sensi dell'art.4 1 del D.Lgs 159 del 2011.

Preliminarmente va osservato che la previsione legislativa, attualmente vigente, non ha mutato i presupposti di emanazione di una possibile misura personale, recependo integralmente quando già disciplinato e anche ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione durante la vigenza della legge 1423/56 e della legge 575 del 1965.

Per adottare la misura di prevenzione personale è, invero, necessaria la presenza dei seguenti presupposti di carattere soggettivo:

- qualora sia prospettata l'appartenenza del proposto ad una associazione di tipo mafioso, occorre accertare:
 - a) l'esistenza della associazione di tipo mafioso in cui si assume essere inserito il proposto;
 - b) l'esistenza di indizi idonei a desumere l'appartenenza dal proposto ad una associazione di tipo mafioso;
- nel caso in cui la proposta sia avanzata nei confronti di soggetto indiziato di uno dei delitti di cui all'art. 51 comma 3 *bis* c.p.p., occorre accertare, sempre sulla base di concreti elementi di fatto:
 - a) l'esistenza di indizi idonei a desumere la qualificata probabilità di commissione di uno di detti delitti (e, qualora si tratti del reato di cui all'art. 74 DPR 309/90 anche l'esistenza dell'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti);
 - b) la pericolosità sociale del proposto, secondo gli ordinari criteri elaborati dalla giurisprudenza, trattandosi di requisito imprescindibile in considerazione delle esigenze di prevenzione cui sono ispirate le misure di prevenzione personale (cfr. Corte Cost. , sent. 30 giugno 1964 n. 68); pericolosità "in senso lato", comprendente pure l'accertata predisposizione al delitto, anche se nei confronti del soggetto non si sia raggiunta la prova di reità (tra le tante: S.C. sez. I, 29 aprile 1986, Cucinella; sez. I, 21 aprile 1986, Gavioli).

La nuova normativa trova applicazione anche con riferimento a condotte poste in essere prima della sua entrata in vigore (in particolare, ai soggetti già inseriti nell'art. 1 della L. 575/65: *“gli indiziati di uno dei delitti di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p.”*).

Il giudizio di pericolosità sociale nei confronti del proposto non è però sufficiente ad accogliere la richiesta di applicazione della misura personale della sorveglianza speciale, essendo

necessario valutare l'attualità della stessa al momento della decisione, anche con riferimento alle categorie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4 del decreto legislativo 159/2011¹, anche se le occasioni e le ragioni su cui poggia tale pericolosità sono desunte da comportamenti e circostanze pregresse, le quali, nella logica del sistema creato dalle norme di prevenzione, riverberano sul tempo futuro le conseguenze del loro valore sintomatico.

Del resto, l'applicazione dei principi ricordati deriva dalla natura e funzione delle misure di prevenzione, che sono applicate non quale diretta conseguenza di un determinato fatto (come accade per i reati), bensì per l'intera condotta di vita del soggetto sviluppatasi nel tempo, tale da fare desumere una pericolosità sociale che deve essere attuale, cioè sussistere nel momento in cui il giudice della prevenzione provvede. Poiché proprio a questa pericolosità in atto anche la legge eventualmente sopravveniente intende porre rimedio, ne consegue evidentemente l'applicabilità della disciplina prevista dalla normativa in vigore nel momento in cui la misura viene concretamente emanata.

In ordine, poi, ai presupposti in base ai quali valutare la pericolosità, il giudizio deve essere necessariamente basato su "un'oggettiva valutazione di fatti, in modo da escludere valutazioni puramente soggettive ed incontrollabili da parte di chi promuove od applica la misura di prevenzione".

La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha affermato costantemente che la pericolosità sociale del soggetto, nel procedimento di prevenzione, va rapportata a determinati parametri che debbono raggiungere la consistenza dell'indizio, con esclusione, quindi, dei sospetti, congetture ed illazioni, che sono mere intuizioni del giudice, mentre l'indizio è fondato sempre su di un fatto certo; dato il minore livello probatorio degli elementi necessari per l'applicazione di misura di prevenzione, è sufficiente che gli indizi dimostrino anche la sola probabilità che il prevenuto sia appartenente ad un'associazione di tipo mafioso.

È evidente che la pronuncia, nei confronti di un proposto, di una sentenza di condanna passata in giudicato per partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso o per i reati previsti dall'art. 51 , comma 3 *bis*, del codice di procedura penale, consente di superare la soglia del

¹ Su tale presupposto cfr., da ultimo, Cass. Sez. Unite Penali, 30 novembre 2017, dep. il 4 gennaio 2018, n. 111, Gattuso).

dato indiziario e di ritenere un fatto incontrovertibile l'esistenza dei presupposti di cui alla lettera a) o b) dell'art. 4 del Decreto legislativo 159/2011.

2. Tale premessa è di particolare rilievo nel caso in esame.

Ed invero, per quanto detto, il **(OMISSIS)** è un soggetto che rientra nella categoria di cui all'art. 4, lettera b), del D.Lgs. 159/2011.

Dagli atti acquisiti al procedimento emerge, a ben vedere, che, egli, nell'ambito del proc. n. 24762/2010 r.g.n.r. P.M. Napoli, è stato condannato, in primo grado, con sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 29 ottobre 2013, a dieci anni di reclusione e 2000,00 euro di multa per il concorso in un'ipotesi di estorsione, posta in essere nei confronti di **(OMISSIS)**, avvalendosi delle condizioni previste dall'art.416 *bis* c.p. ed al fine di agevolare l'attività del clan camorristico denominato "Clan Vollaro", operante sul territorio di Portici. Tale sentenza risulta confermata in appello e divenuta definitiva in data 9.11.2014.

Nel procedimento n. 10852/2010 r.g.n.r., poi, il **(OMISSIS)** - imputato per un tentato omicidio commesso in Portici, nell'aprile del 2008 (con le aggravanti dell'aver commesso il fatto con premeditazione e dell'aver agito avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 *bis* CP nonché al fine di agevolare l'attività del clan camorristico Vollaro, operante sul territorio di Portici), oltre che per i connessi reati di detenzione illegale di armi e spari in luogo pubblico - è stato condannato, con sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 6.2.2013, previa riqualificazione del reato di tentato omicidio in lesioni gravissime, e ferme restando le aggravanti contestate, ad anni nove di reclusione. Tale sentenza è stata riformata dalla Corte di Appello di Napoli che, con la sentenza emessa il 24 settembre 2014, ha dichiarato la prescrizione del reato di spari in luogo pubblico e rideterminato la pena in anni otto e mesi nove di reclusione. Tale sentenza risulta passata in giudicato il 1°.7.2015.

In data 6 giugno 2017, è stato emesso provvedimento di cumulo delle pene che il **(OMISSIS)** aveva da scontare per tali condanne e per altre precedenti; la pena residua da scontare è stata determinata in 22 anni, 8 mesi e 27 giorni di reclusione.

Pertanto, come emerge dal certificato del DAP in atti, la data di *scadenza pena* che il proposto sta espiando è indicata al 2.2.2033.

Tali dati sono di estremo rilievo ai fini dell'odierna decisione.

Ed invero, in relazione al primo dei presupposti richiesti dalla legge per l'applicazione della misura di prevenzione personale, appare evidente che le valutazioni operate dall'organo proponente sono da ritenere condivisibili in relazione all'inserimento del **(OMISSIS)** nella categoria di persone sottoponibili alla misura di prevenzione personale, ai sensi dell'art. 4, lett. b), del D.lgs. 159/2011, essendo stato il proposto condannato, con sentenze passate in giudicato, per più reati previsti dall'art. 51, comma 3 *bis*, del codice di procedura penale.

Pertanto uno dei presupposti per l'applicazione della misura è indubbiamente esistente.

Va però analizzato l'altro presupposto necessario, che è quello, come si è detto, dell'attualità della pericolosità sociale, e le relative valutazioni/implicazioni, oggi, alla luce delle evoluzioni giurisprudenziali e legislative intervenute, non possono non tener conto sia dello stato di detenzione per esecuzione pena cui il **(OMISSIS)** è sottoposto sia della durata della pena ancora allo stato da espiare.

È, peraltro, ampiamente noto come il profilo della compatibilità tra l'applicazione della misura di prevenzione e lo stato di detenzione sia stata e sia una tematica su cui sono intervenute, fin dagli anni '90 dello scorso secolo, innumerevoli pronunce della Suprema Corte, spesso in contrasto tra loro, tanto da portare alla rimessione della questione alle Sezioni Unite, che intervennero sul tema con la nota sentenza n. 6 del 1993 (Tumminelli), le cui argomentazioni sono state nuovamente ribadite dalle medesime Sezioni Unite, con la sentenza n. 10281/2008 del 2007 (Gallo).

La sentenza del 1993 va ripercorsa, anche per quanto riguarda la disamina degli orientamenti diversi che si erano avuti, e sui quali è stato ritenuto necessario l'intervento delle Sezioni Unite, in quanto l'elaborazione in essa contenuta, se posta in relazione alla pronuncia della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n. 291 del 2013 (in tema della rivalutazione della pericolosità sociale dopo la detenzione per espiazione pena) ed alla conseguente riforma del Codice Antimafia ad opera della legge n. 161 del 2017, rappresentano le premesse della presente decisione.

Gli orientamenti che si erano delineati prima dell'intervento delle Sezioni Unite del 1993 erano, com'è noto, sostanzialmente due.

Una prima interpretazione considerava compatibile l'applicazione della misura di prevenzione con la restrizione in carcere per titolo definitivo, sul presupposto che può

sussistere pericolosità sociale anche qualora il soggetto sia detenuto in espiazione di pena, e che, d'altro canto, nulla autorizza a ritenere certa la prognosi dell'esito positivo del trattamento penitenziario, pur rimanendo l'esecuzione della misura stessa posposta necessariamente al termine di espiazione della pena, salva la possibilità di chiederne la revoca, ai sensi dell'art. 7 della legge 1423/56, ove, *medio tempore*, la pericolosità accertata sia venuta meno (cfr.: Sez. I, sent. 30 maggio 1985, n. 648 Celeste; Sez. I, 7 aprile 1986, n. 1637, Saccà; Sez. I, 28 novembre 1986, n. 3652 Tinnirello; Sez. I, 3 marzo 1987, n. 606, Campanella; Sez. I, sent. 3 marzo 1989, n. 578, Rugolino; Sez. IV, sent. 7 aprile 1989, n. 940, Zuccheroso).

Un secondo indirizzo interpretativo riteneva, invece, l'incompatibilità della misura di prevenzione con lo stato detentivo in espiazione di pena (non anche con la custodia cautelare in carcere) in considerazione del fatto che non è ipotizzabile la pericolosità sociale nei confronti di un individuo che, per essere soggetto alla restrizione carceraria e, nel contempo, al trattamento rieducativo, non soltanto non può ritenersi in grado di dar luogo a comportamenti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, ma deve ritenersi, inoltre, un soggetto potenzialmente in grado di superare le sue criticità in quanto destinatario degli effetti riabilitanti della pena, almeno potenzialmente idonei all'annullamento della residua pericolosità sociale, a nulla rilevando la distinzione tra momento deliberativo e momento esecutivo della misura.

Secondo tale ultimo orientamento, infatti, diversamente opinando, il giudizio di pericolosità, che deve riposare sull'attualità, avrebbe finito per essere rapportato non già alla situazione presente, ma a quella futura ed incerta che si sarebbe determinata allorquando l'espiazione della pena avrebbe avuto termine, con inevitabile scissione dell'indispensabile correlazione temporale tra valutazione dell'attualità della pericolosità ed applicazione effettiva della misura (cfr. Sez. I, 26 settembre 1988, n. 2066, Musitano; Sez. I, sent. 12 novembre 1990, n. 3058, Albergatore; Sez. I sent. 9 marzo 1992, n. 1092, Franchina; Sez. I, sent. 15 giugno 1992, n. 2815, Cordaro).

Intervenendo su tale contrasto la Suprema Corte, deliberando, come si è detto, a Sezioni Unite, con la citata sentenza n. 6 del 1993, dopo aver distinto i diversi momenti dell'applicazione e dell'esecuzione della misura della sorveglianza speciale, riteneva di dover risolvere il contrasto sottopostole confermando l'indirizzo giurisprudenziale favorevole all'applicazione della misura della sorveglianza speciale anche nei confronti del detenuto in

espiatione di pena, in considerazione del fatto che nella legge n. 1423 del 1956, vigente all'epoca (come d'altronde oggi nel nuovo codice antimafia), non si ritrova alcuna norma che osti all'applicabilità della sorveglianza speciale nei confronti di chi si trovi in stato di espiatione pena nel momento in cui il Tribunale è chiamato a decidere: non l'art. 10 della legge 1423 del 1956 (oggi art. 13 del Decreto legislativo n. 159 del 2011) che regolava il conflitto tra misure di sicurezza e misure di prevenzione; non l'art. 11 della legge 1423 del 1956 (oggi art.14 del decreto legislativo 159 cit.) che prevedeva un nuovo decorso del termine stabilito per la sorveglianza quando il sorvegliato aveva da espiare una pena per reato commesso durante l'applicazione della misura; non l'art. 12 cpv. della stessa legge (oggi art.15 del codice antimafia), che prevedeva la non computabilità del tempo trascorso in custodia preventiva o in espiatione di pena nella durata dell'obbligo di soggiorno.

Nell'aderire a tale impostazione la Suprema Corte evidenziava come gli argomenti opposti a tale interpretazione fossero stati essenzialmente due:

- a) non poteva considerarsi "pericoloso per la sicurezza pubblica" in forza dell'art. 3 della succitata legge n. 1423/56 chi, essendo detenuto in espiatione di pena, si trovava nell'impossibilità di commettere le azioni per la cui prevenzione era predisposta la misura in discorso;
- b) ritenere, d'altro canto, la pericolosità del soggetto con riferimento al momento in cui si sarebbe trovato di nuovo in stato di libertà e quindi eseguire in quel momento la misura applicatagli equivarrebbe a misconoscere preventivamente ogni effetto correttivo all'espiatione della pena.

La Suprema Corte, in ordine a tali obiezioni, osservava, come le stesse fossero destinate a cadere, in quanto, premessa la distinzione tra *momento deliberativo* e *momento esecutivo* della misura, la incompatibilità della sorveglianza speciale con lo stato di detenzione del proposto è prevista dalle norme solo in relazione al momento esecutivo della misura, che avrebbe potuto avere inizio solo quando tale stato fosse venuto a cessare.

Le Sezioni Unite, inoltre, evidenziavano che, se da un lato, l'inclinazione della persona a delinquere non è necessariamente cancellata dalla espiatione della pena in corso, anche perché la detenzione di per sé stessa non elimina totalmente i contatti con il mondo esterno, d'altro canto, deve negarsi che l'*interesse* all'adozione della misura sia contraddetto

dall'impossibilità della sua esecuzione attuale, posto che, al contrario, *“è reale e concreta l'esigenza della predisposizione della misura stessa affinché essa possa essere immediatamente posta in esecuzione, senza il rischio di pericolose dilazioni, nel momento stesso in cui il detenuto riacquista la libertà, esigenza tanto più avvertita se è vero che il riacquisto della libertà può aversi ancor prima della completa espiazione della pena, non tanto in virtù degli istituti dell'affidamento in prova al servizio sociale, della semilibertà, delle licenze, dei permessi - i quali costituiscono modalità di attuazione della pena rimesse al giudizio del magistrato di sorveglianza, nel presupposto della meritevolezza del condannato - quanto in dipendenza della possibilità della liberazione anticipata e del rinvio dell'esecuzione della pena”*.

Tanto premesso la Suprema Corte ribadiva che l'orientamento da condividere fosse quello in base al quale la sola condizione richiesta per l'applicabilità di una misura di prevenzione personale dovesse essere ritenuta l'esistenza della pericolosità sociale, e che questa dovesse necessariamente essere accertata con esclusivo riferimento al momento in cui viene emessa la decisione che l'afferma (così: Sez. I, 2 dicembre 1970, Bontade; Sez. I, sent., 30 gennaio 1987, Mutari; Sez. I, sent. 26 aprile 1989, Garofalo; Sez. I, 21 settembre 1989, Giuliano).

La Corte, onde sottolineare la esattezza della soluzione prescelta, evidenziava che la normativa in materia avesse predisposto uno specifico rimedio per l'ipotesi in cui la pericolosità che ha dato luogo all'applicazione della misura dovesse successivamente venire meno per qualsiasi ragione, e quindi anche per l'emenda del condannato conseguente al trattamento rieducativo cui viene sottoposto durante la detenzione, prevedendo, al secondo comma dell'art. 7 della legge 1423 del 1956 (trasfuso nell'attuale art. 11 del Codice Antimafia) che, su istanza dell'interessato, e sentita l'autorità di p.s. proponente, il provvedimento di prevenzione potesse essere revocato o modificato quando fosse cessata o mutata la causa che l'aveva determinato.

L'orientamento fatto proprio dalla Sezioni Unite della Suprema Corte nel 1993, è stato, come è ampiamente noto, costantemente seguito dalla giurisprudenza che, aderendo a tale impostazione, ha ritenuto che la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza fosse applicabile anche a persona detenuta in espiazione dell'ergastolo, giacché questa pena,

quantunque, in linea di principio, perpetua e, come tale, teoricamente ostativa all'esecuzione della misura di prevenzione, sarebbe comunque suscettibile di estinzione attraverso numerosi istituti previsti dall'ordinamento penale e, quindi, non è incompatibile con l'eseguibilità della misura stessa, alla quale è possibile dare corso una volta cessato lo stato detentivo del condannato, sempre che permanga la sua pericolosità sociale (Sez. VI, Sentenza n. 49881 del 6.12.2012, dep. il 21.12.2012, Lauria; contra Trib. Napoli, decr. 26.6.1996, Pres. Gialanella, est. Lomonte, D'Agostino, in *Crit. del diritto*, 1997, pag. 174 e ss.).

Tale consolidata interpretazione giurisprudenziale si è incrinata all'indomani dell'intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 291 del 2013 innanzi citata, ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 12, comma 1, della Legge n. 1423/1956, nella parte in cui non prevedeva che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale restasse sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che aveva adottato il provvedimento di applicazione dovesse valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura. Inoltre, la Consulta, nella sentenza, facendo applicazione dell'art. 37 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953, ha altresì dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 15 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nel quale l'art. 12, della legge n. 1423 del 1956, è stato sostanzialmente trasfuso.

Trattasi di pronuncia che la dottrina tradizionalmente qualifica di natura additiva, giacché con essa non risulta espunta una statuizione normativa in contrasto con principi costituzionali, che viene invece adeguata ad una dimensione di coerenza costituzionale grazie ad una sua integrazione.

Il ragionamento seguito dalla Corte Costituzionale prende atto del decorso del tempo, e dello iato che, in caso di una detenzione in espiazione pena particolarmente lunga, può crearsi tra il decreto impositivo della misura ed il momento della sua pratica esecuzione ed osserva che allorquando questo scollamento temporale risulti tale da mutare la situazione di fatto sulla quale si fonda la valutazione di pericolosità, erodendone la necessaria attualità, degradare tale valutazione a mera presunzione, attraverso una sorta di automatismo, costituisce principio ontologicamente incompatibile con le garanzie costituzionali che

informano la materia delle misure di prevenzione personali, caratterizzate da interventi limitativi delle libertà individuali.

L'attenta esegesi dell'art. 27, comma terzo, Cost., come valutato nella sentenza, prende atto della comune esigenza di risocializzazione, propria alle misure di sicurezza, alle misure di prevenzione personali ed insita nella stessa finalità rieducativa della pena, accomunando poi tali istituti in funzione della valutazione della pericolosità sociale; valutazione che verrebbe frustrata da un meccanismo di “*riespansione*” automatica della misura di prevenzione.

Tale pronuncia, a ben vedere, ha inciso fortemente sugli argomenti in base ai quali le Sezioni Unite nel 1993 (ed ancora nel 2008) avevano ritenuto che il giudizio di attualità potesse non essere correlato al momento dell'esecuzione, così affermando una sorta di *ultrattività* della valutazione compiuta al momento dell'applicazione della misura, che giustificasse la sua applicazione differita anche in presenza di un periodo, più o meno prolungato, trascorso in espiazione pena.

All'indomani della citata significativa pronuncia della Corte Costituzionale il legislatore ha modificato, con la Legge n. 161 del 2017, l'art. 14 del D.Lgs. n. 159 del 2011, aggiungendo il comma 2 *ter* che così recita: “*L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni nel corso della trattazione camerale, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria.....*”.

È evidente, allora, come, proprio nel solco della pronuncia della Corte Costituzionale, il legislatore abbia in effetti subordinato la concreta sottoposizione alla misura di prevenzione del soggetto, che abbia espiaato una pena detentiva nei due anni successivi all'adozione, nei suoi confronti, della misura di prevenzione personale, alla previa valutazione della *persistenza della pericolosità* sulla base della considerazione, incidentalmente espressa già dalla Corte, che se, “già in linea generale, il decorso di un lungo lasso di tempo incrementa la possibilità che intervengano modifiche nell'atteggiamento del soggetto nei

confronti dei valori della convivenza civile ... a maggior ragione ciò vale quando si discuta di persona che, durante tale lasso temporale, è sottoposta ad un trattamento specificamente volto alla sua risocializzazione.”.

Al comma 2 *bis* di detta disposizione normativa il legislatore ha, poi, espressamente escluso tale obbligo di rivalutazione per i soggetti sottoposti a misura cautelare, cessata la quale il soggetto sarà, invece, immediatamente sottoposto o risottoposto alla misura.

Attualmente, pertanto, in base all'assetto normativo vigente, l'applicazione di una misura di prevenzione nei confronti di un soggetto sottoposto ad espiazione pena, la cui durata si prolungherà, presumibilmente per un periodo pari ad almeno due anni successivi all'emanazione del decreto applicativo della misura, non consentirà l'esecuzione della misura stessa all'esito della scarcerazione.

Si può, dunque, ritenere che l'art. 14, comma 3 *bis*, del decreto legislativo ha introdotto un'ipotesi di *ineseguibilità* del provvedimento di prevenzione, subordinando la stessa esecuzione della misura di prevenzione, nell'ipotesi descritta dalla norma, al previo espletamento, da parte del Tribunale, di un articolato giudizio di rivalutazione della pericolosità del sottoponendo, che si concluderà con la pronuncia di un decreto con il quale si potrà disporre o che sia data esecuzione alla misura come già applicata, o modificare ovvero, infine, anche, se del caso, revocare la stessa; avverso tale decreto sono proponibili, ovviamente, tutte le impugnazioni già previste in riferimento al titolo originario.

Tali considerazioni si riflettono, all'evidenza, a parere del collegio, sulla decisione in ordine alla proposta innanzi indicata.

Ed invero, dall'esame sistematico della normativa in materia di prevenzione emanata nel tempo, e, quindi, sia di quella dettata dalla legge 1423 del 1956, dalla legge 575 del 1965 sia di quello dettata dal decreto legislativo 159/2011 più volte citato, emerge che la finalità perseguita dal legislatore è quella di assicurare, in concreto, l'*anticipazione della soglia di tutela della collettività* in presenza di situazioni concrete idonee a porre in pericolo la stessa.

Tale finalità è, invero, alla base della natura eccezionale di molte norme che regolano e la materia in questione ed il relativo procedimento.

In tal senso è di particolare rilievo, per il percorso argomentativo che si sta sviluppando, la constatazione che, nell'ambito del processo di prevenzione, non opera la

regola generale prevista nel processo penale dall'art. 588 c.p.p., che prevede la sospensione dell'esecuzione in pendenza di impugnazione; tale principio non trova applicazione, invece, nel regime delle impugnazioni delle misure di prevenzione secondo il quale, per quanto disposto dall'art. 10, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 159 del 2011 (che riprende la formulazione dell'art. 4 della legge 1423 del 1956), il ricorso, che va proposto nei dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, non ha effetto sospensivo.

Dal carattere non sospensivo del ricorso discende, a ben vedere, la regola della immediata esecutività dei provvedimenti emessi nel processo di prevenzione, tranne che per le ipotesi disciplinate, oggi, dall'art. 27, comma 2., d.lgs. n. 159 del 2011².

Tale eccezione, come affermato costantemente dalla Suprema Corte nelle pronunce rese sotto la vigenza della legge 1423 del 1956, trova il suo fondamento nella specialità del processo (Cfr. Cass., Sez. I, 1034 del 1998). Ed invero la natura eccezionale della previsione, rispetto alla regola generale prevista dall'art. 588, co. 1, c.p.p., è imposta dalla scelta politico-legislativa, sottesa alla legislazione di prevenzione, di rendere efficaci e immediate le misure *ante delictum*.

Tale regime si fonda, quindi, sull'esigenza di assicurare una forma di controllo immediato su di un individuo al momento in cui si valuta la pericolosità sociale dello stesso, esigenza che diventa, evidentemente, ancora più urgente, quando nonostante il percorso detentivo in esecuzione pena, il proposto sia da ritenere ancora pericoloso ed è su questa esigenza che, come si è detto, si fonda l'impianto motivazionale della sentenza resa, a Sezioni Unite, della Suprema Corte nel 1993, laddove in essa è stato puntualmente ed espressamente sottolineata “... *l'esigenza della predisposizione della misura stessa affinché essa possa essere immediatamente posta in esecuzione, senza il rischio di pericolose dilazioni, nel momento stesso in cui il detenuto riacquista la libertà*”.

² Cfr. l'art. 27 del Codice Antimafia:

1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la **confisca** dei beni sequestrati, l'applicazione, il diniego o la revoca del sequestro, il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.

2. Per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10. I provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano **esecutivi con la definitività delle relative pronunce**.

In base a tali argomenti si era quindi ritenuto ammissibile un giudizio del Giudice della prevenzione il quale, una volta ritenuta esistente la pericolosità del proposto, poteva valutare il presupposto dell'attualità non ostando a ciò lo stato di detenzione in espiatione pena del proposto, in ragione del fatto che gli esiti positivi del trattamento sanzionatorio non potessero essere certi.

La valutazione di attualità andava quindi effettuata con riferimento al momento in cui veniva emessa la decisione, salva la possibilità del sottoposto di chiedere di rivalutare tale presupposto attraverso l'istituto della revoca.

A seguito dell'intervento della Corte Costituzionale e delle scelte del Legislatore del 2017 si deve, però, osservare come il giudizio sull'attualità emesso nell'ambito di un procedimento che ha come destinatario un soggetto che resterà, dopo l'adozione del provvedimento, detenuto, in espiatione pena, per un periodo di almeno due anni, è, in sostanza, "*tamquam non esset*", dovendo lo stesso giudizio essere necessariamente ripetuto dopo la cessazione della pena detentiva e prima dell'esecuzione del provvedimento.

Ne consegue che, in caso di adozione del decreto di prevenzione nei confronti di un proposto condannato con sentenze passate in giudicato e detenuto in espiatione pena, la cui prognosi di scadenza della stessa detenzione sia di oltre due anni dalla prevedibile applicazione della misura, le finalità special preventive ritenute dalle Sezioni Unite nel 1993, e fatte proprie dalla giurisprudenza successiva, non solo non verrebbero assicurate ma verrebbero addirittura in concreto ostacolate.

Ed invero, mentre la attuale persistenza della pericolosità, nonostante il percorso detentivo, si rivelerebbe come una sorta di emergenza che renderebbe quanto mai opportuna l'esecuzione del decreto applicativo della misura all'atto della cessazione della misura detentiva, così concatenando la sottoposizione alla misura di prevenzione alla fine della carcerazione, di contro, la nuova formulazione dell'art. 14 comma 2 *ter*, del Codice Antimafia, prevedendo per tali casi che, dopo la cessazione della detenzione, la misura non possa essere eseguita se non all'esito del necessario ed articolato giudizio di rivalutazione della pericolosità, impedisce, di fatto, tale concatenazione (e, quindi, l'immediata sottoposizione del soggetto pericoloso all'atto della sua scarcerazione).

Non si può, infatti, non sottolineare come i tempi di fissazione della procedura volta alla *rivalutazione della pericolosità* (che dovrà essere instaurata dopo la cessazione dello stato di detenzione), di istruttoria della stessa e, poi, di decisione, inevitabilmente comportano un inevitabile (talvolta in concreto anche cospicuo) intervallo temporale tra la scarcerazione e l'esecuzione della misura, non consentendo l'immediata esecuzione della stessa che le finalità generalpreventive imporrebbero.

Alla luce di tali considerazioni va valutata l'intervento del P.M. che, all'esito dell'udienza camerale del 17 aprile 2018, ha ritenuto che mancasse, per l'organo proponente, un interesse attuale alla decisione.

Ed invero la decisione richiesta originariamente dal P.M. proponente involge una valutazione dei presupposti di adozione della misura relativi, non solo, alla sussistenza della pericolosità prospettata ma, anche, dell'attualità della pericolosità stessa, al fine di ottenere non solo l'applicazione della misura ma, soprattutto, l'esecuzione della stessa; la situazione di detenzione in esecuzione pena per un periodo che, nel caso di specie, si prolungherà, per quanto in atti, sino al 2033 (vale a dire ben oltre due anni dopo della dall'adozione della misura di prevenzione) impedisce, di fatto, la valutazione del presupposto dell'attualità, in quanto tale valutazione, laddove positiva, non sorreggerà il provvedimento nel momento della sua esecuzione, dovendo la stessa essere nuovamente effettuata.

Viene quindi meno la premessa posta a base dell'interpretazione, fatta propria in primo luogo dalle Sezioni Unite nel 1993, e cioè che l'*interesse* (dell'organo proponente) all'adozione della misura non è contraddetto dall'impossibilità della sua esecuzione attuale, posto che, al contrario, “ *è reale e concreta l'esigenza della predisposizione della misura stessa affinché essa possa essere immediatamente posta in esecuzione, senza il rischio di pericolose dilazioni*”.

Allo stato attuale della normativa, invece, si può addirittura ritenere che, in linea con la ricostruzione dei riferimenti normativi, dei principi che regolano la materia delle misure di prevenzione di carattere personale e delle esigenze alla stessa sottese, quali in questa sede delineate, l'interesse dell'organo proponente è che non venga adottato un provvedimento applicativo della misura nei confronti di un soggetto sottoposto ad espiazione pena, a meno

che la prognosi della durata di tale pena detentiva sia inferiore a due anni dall'applicazione della misura stessa.

Si può quindi ritenere che, nell'ipotesi di prolungata espiazione della pena detentiva, la richiesta dell'organo proponente volta a valutare l'attualità della pericolosità prospettata sia sostanzialmente inammissibile.

Appaiono pertanto condivisibili le conclusioni formulate, all'esito udienza camerale, dal P.M. il quale, evidentemente, ritiene che l'organo proponente dovrà, in concreto ed in futuro, monitorare il **(OMISSIS)** durante l'ancora lungo percorso detentivo che l'attende, riservandosi di formulare, eventualmente, una nuova richiesta di applicazione della misura nell'arco temporale del biennio antecedente la scarcerazione laddove, all'esito del monitoraggio del percorso detentivo, delinei - in quel momento - i profili dell'attualità della pericolosità del soggetto. Solo in tal modo, infatti, l'Autorità proponente potrà perseguire efficacemente le finalità sottese all'adozione di una misura di prevenzione di carattere personale attraverso un provvedimento che sia immediatamente eseguibile all'atto della scarcerazione del proposto.

Per tali motivi la proposta di cui in premessa va, allo stato, ritenuta inammissibile

P.Q.M.

Dichiara l'inammissibilità della proposta di applicazione della misura di prevenzione personale avanzata nei confronti di **(OMISSIS)** attualmente detenuto, depositata in data 14 giugno 2012 dal P.M. presso il Tribunale di NAPOLI -DDA.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Napoli all'esito della camera di consiglio del 17 aprile 2018

Il Presidente

Il Giudice

Il Giudice est.